Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

BIBL. ANGELICA
MISCELL.
728

STATUTI

DELLA

SOCIETÀ GENERALE

DELLE

STRADE FERRATE ROMANE

ROMA
TIPOGRAFIA TIBERINA
1859.

Digitized by Google

Digitized by Google

STATUTI

DELLA

SOCIETÀ GENERALE

DELLE

STRADE FERRATE ROMANE

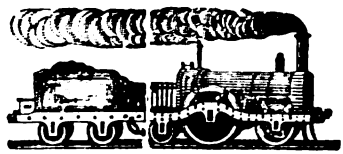

ROMA
TIPOGRAFIA TIBERINA
1859.

Digitized by Google

Digitized by Google

SOCIETÀ GENERALE

DELLE

STRADE FERRATE ROMANE

Approvata dal Governo Pontificio il 16 agosto 1856.

RETE COMPRENDENTE;

1. La linea da Civitavecchia a Roma;
2. La linea da Roma ad Ancona;
3. La linea da Ancona a Bologna;
4. La linea da Bologna a Ferrara fino al Po.

STATUTI

Innanzi S. E. Monsignor Sacconi, Nunzio Apostolico,

Sono comparsi:

1° Il sig. Giuseppe del Castillo y Ayensa, dimorante in Roma;

2° Il sig. Saverio de Quinto, conte de Quinto, dimorante in Parigi, *avenue Montaigne*, n° 77;

3° Il sig. Felice Valdès de Los Rios, marchese di Casa Valdès, dimorante in Parigi, *rue d'Amsterdam*, n° 18;

Digitized by Google

4° Il sig. Pasquale Munoz, dimorante in Parigi, *rue Saint-Georges*, n° 9:

5° Il sig. Luigi Maria Manzi, possidente, domiciliato in Roma;

Tutti i sunnominati concessionarî delle strade ferrate delle quali si tratta, e fondatori della Società; — da una parte;

6° Il sig. Ferdinando Munoz, duca di Rianzarès e di Montmorot, dimorante alla *Malmaison*;

7° Il sig. Giulio Mirès, banchiere, dimorante in Parigi, *rue Neuve-des-Mathurins*, n° 39;

Del pari fondatori; — dall' altra parte;

I quali hanno dichiarato:

Che il Governo Pontificio ha accordato, con atto in data del 23 aprile 1856, la concessione della strada ferrata da Roma a Civitavecchia; con atto in data del 21 maggio 1856, la concessione della strada ferrata da Roma ad Ancona ed a Bologna, ed ha dato l'autorizzazione di formare una Società anonima per l'attivamento delle suddette concessioni;

Che, in conseguenza, volendo fondare la suddetta Società, eglino stabiliscono gli Statuti come appresso:

TITOLO I.

Formazione e scopo della Società. - Denominazione. - Sede. - Durata.

Art. 1.

I sottoscritti fondano una società anonima, che esisterà fra tutti i proprietarj delle azioni da crearsi, a senso delle prescrizioni dei ricordati statuti.

Digitized by Google

ART. 2.

Questa società ha per iscopo:

1. L' acquisto dei terreni necessarî, la costruzione, il compimento dei lavori, l' esercizio della strada ferrata da Roma a Civitavecchia:

2. L' acquisto dei terreni necessarî, la costruzione, il compimento de' lavori, l' esercizio della strada ferrata da Roma ad Ancona e Bologna.

ART. 3.

La società prende il nome di *Società generale delle strade ferrate romane, da Roma a Bologna, per Ancona, e da Roma a Civitavecchia*, dette *Linea Pio-Centrale*.

ART. 4.

La sede della società ed il suo domicilio legale sono stabiliti in Roma per tutti gli effetti delle concessioni.

L' agenzia amministrativa avrà un uffizio principale in Parigi.

ART. 5.

Il capitale sociale essendo stato sottoscritto, la società fin da ora è costituita.

Essa avrà fine al terminare delle concessioni che ne costituiscono l' oggetto.

Digitized by Google

TITOLO II.

Apporto delle concessioni.

Art. 6.

I comparenti apportano e trasmettono alla società, senza alcuna restrizione o riserva:

1. Tutti i diritti ch' eglino ottennero dal Governo Pontificio in vigore degli atti di concessione del 23 aprile e del 21 maggio 1856.

2. Quelli ancora provenienti dalla dichiarazione fatta dal Ministro dei lavori pubblici, in data 23 aprile 1856 portante che, a parità di condizioni, si darà ogni preferenza per ciascun' altra concessione di strada ferrata che congiunga Civitavecchia ai confini della Toscana.

3. Il contratto conchiuso coll' intraprenditore generale, in data 4 agosto 1856, in virtù del quale egli s' incarica, a cottimo, dell' acquisto de' terreni, della costruzione delle strade ferrate formanti l' oggetto delle concessioni, delle provviste del materiale; e tuttociò colle clausole ed alle condizioni ivi stipulate.

4. Il contratto conchiuso co' signori J. Mirès e comp. in data del 4 agosto 1856, col quale si sono essi obbligati: 1. della sottoscrizione del capitale necessario per porre in esercizio le suddette strade ferrate; 2. di rimborsare le spese relative alle imprese concesse, fino alla costituzione della società; 3. di sovvenire, per l' intera durata dei lavori, agl' interessi del capitale e dei prestiti, conforme sono stabiliti nei presenti statuti, ed alle spese di amministrazione fino all' attivamento delle diverse sezioni, i sigg. Mirès e C. dovendo essere sgra-

Digitized by Google

vati della porzione d' interessi e di spese di amministrazione, corrispondente alle sezioni attivate.

In conseguenza, la società è posta puramente e semplicemente in luogo e vece loro, col peso di soddisfare a tutte le condizioni ed obbligazioni risultanti dai suddetti contratti.

La cauzione data dai concessionarî deve essere ad essi rimborsata, al momento della costituzione della società.

TITOLO III.

Fondo sociale. - Azioni. - Pagamenti.

Art. 7.

Il fondo sociale è stabilito in ottantacinque milioni di franchi, ed è rappresentato da 170,000 azioni, di 500 franchi ciascuna. Queste azioni saranno formulate in modo da potersi negoziare ugualmente sulle piazze di Parigi e di Roma, ed a seconda d' un regolamento che verrà stabilito dal consiglio d' amministrazione.

Il fondo sociale può venire accresciuto a mezzo della creazione di nuove azioni ed obbligazioni, se tale aumento si rendesse necessario a far fronte ai bisogni dell' impresa.

L' assemblea generale determinerà gli aumenti del fondo sociale, le epoche, il quoto e le condizioni delle emissioni.

La società è fin d' ora autorizzata ad emettere obbligazioni rappresentanti novanta milioni in capitale effettivo, il cui interesse sarà di 5,400,000 franchi e l' ammortizzazione non potrà oltrepassare il mezzo per cento.

Digitized by Google

Inoltre il consiglio di amministrazione potrà ordinare la creazione di cinque milioni di franchi in obbligazioni, e ciò soltanto nel caso in cui le condizioni stipolate coll' intraprendente generale vengano adempite alle epoche determinate.

ART. 8.

Ogni azione dà diritto ad una parte proporzionale della proprietà delle concessioni, dell' attivo sociale, e degli utili dell' impresa.

ART. 9.

Dopo il pagamento di un quinto della somma di ogni azione, si rimetteranno a chi ne ha il diritto, titoli al portatore, la cui cessione si effettuerà colla semplice consegna dei titoli stessi.

Si rilasceranno anche dei titoli al portatore, dopo il pagamento di 100 franchi, sul totale d'ogni obbligazione.

ART. 10.

Le azioni e le obbligazioni vengono estratte da registri a madre e figlia, marcate col bollo a secco della società, e munite della firma di due amministratori, o di un amministratore e di un impiegato all' uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Ogni pagamento fatto sull' ammontare dell' azione, o dell' obbligazione, sarà constatato su i titoli.

ART. 11.

Il consiglio di amministrazione potrà autorizzare il deposito e la conservazione dei titoli al portatore in una

Digitized by Google

cassa che verrà stabilita a questo effetto, mediante una leggera retribuzione, che sarà del pari assegnata.

ART. 12.

Le azioni e le obbligazioni sono indivisibili, e la società non riconosce se non un solo proprietario per ogni azione ed obbligazione.

ART. 13.

Il possedimento di un' azione importa l' adesione agli statuti della società.

Gli eredi, o gli aventi il diritto dell' azionista non possono, sotto qualunque pretesto, provocare l' apposizione dei suggelli sui beni, denaro, e valori della società, nè immischiarsi in modo veruno della sua amministrazione. Eglino, nell' esercitare i loro diritti, devono rimettersi agl' inventari sociali ed alle deliberazioni dell' assemblea generale.

ART. 14.

La somma d' ogni azione si deve pagare, in moneta d' oro o d' argento, a Parigi presso il banchiere della società.

Il consiglio di amministrazione potrà autorizzare i pagamenti presso la sede sociale in Roma; essi verranno effettuati in moneta francese in Francia, ed in Roma in moneta romana.

Il consiglio d' amministrazione ha il pieno potere di far aprire le sottoscrizioni in Roma o in Parigi per le ulteriori emissioni, e far ivi ricevere la somma delle soscrizioni.

Digitized by Google

Ogni ulterior pagamento dovrà essere avvertito, un mese prima dell'epoca stabilita pel pagamento, in Parigi nel giornale designato a ricevere gli annunzi legali, ed in Roma, quando ciò sia stimato necessario dal consiglio d'amministrazione, nel giornale da esso indicato.

Ogni nuova richiesta di fondi sulle azioni non potrà sorpassare i 100 franchi, nè effettuarsi se non dopo due mesi dalla precedente richiesta.

Il consiglio di amministrazione potrà autorizzare lo svincolo anticipato delle azioni, ma solo per via di misura generale, applicabile a tutte le azioni.

ART. 15.

In mancanza di pagamento alle epoche assegnate, l'interesse, per ogni giorno di ritardo, sarà dovuto in ragione del 6 per cento ed anno.

La società potrà far vendere le azioni ed obbligazioni in ritardo.

A tal uopo i numeri di tali azioni ed obbligazioni, colle indicazioni delle conseguenze del ritardo, verranno pubblicati nei giornali indicati all'articolo 14, o che siano stati scelti dal consiglio di amministrazione per render pubbliche le domande di fondi.

Scorsi quattordici giorni dalla detta pubblicazione, la società, senza porre in mora e senz'altra formalità, sarà in diritto di far procedere alla vendita delle azioni ed obbligazioni, in una sola volta o di mano in mano, per duplicato, alla borsa della città indicata negli avvisi de' giornali, e ciò per conto ed a pericolo e rischio dei morosi.

I titoli delle azioni ed obbligazioni, in tal modo venduti, saranno nulli di pieno diritto, ed agli acqui-

Digitized by Google

renti se ne daranno dei nuovi portanti lo stesso numero di quelli annullati. In conseguenza di che, la negoziazione di qualunque azione od obbligazione, non avente regolare menzione de' pagamenti che si sarebbero dovuti fare, non avrà alcun valore.

La imputazione del prezzo risultante dalla vendita, dedotti gl' interessi e le spese, verrà operata, cominciando dai pagamenti i più anticamente esigibili.

Il di più, se siavene, apparterrà all' azionista o portatore dell' obbligazione espropriata.

Se in seguito dell' avviso, l'azionista o portatore di obbligazione in ritardo venisse a pagare, dovrà aggiungere al pagamento la sua parte di spese in capitale ed in interessi.

Art. 16.

Gli azionisti non sono obbligati se non fino alla concorrenza del capitale di ogni azione; di là da questo limite, rimane proibita qualunque domanda di fondi.

TITOLO IV.

Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

La società viene amministrata da un consiglio composto di sedici membri, cinque almeno dei quali scelti fra le persone domiciliate e residenti abitualmente negli Stati romani.

I membri del consiglio sono nominati dall' assemblea generale: le loro funzioni durano cinque anni: essi possono essere rieletti.

Digitized by Google

Ogni amministratore deve essere proprietario di cento azioni, che rimangono inalienabili per l'intera durata delle sue funzioni.

I titoli di tali azioni saranno depositati nelle casse assegnate dal consiglio di amministrazione.

ART. 18.

Gli amministratori ricevono gettoni di presenza, il cui valore verrà determinato dalla prima assemblea generale; di più sarà loro assegnato 7½ per cento degli annui prodotti netti, conforme è dichiarato nell'articolo 44 dei presenti statuti.

ART. 19.

Derogando all' art. 17, il primo consiglio di amministrazione avrà il diritto di completarsi da se stesso, fino al numero di sedici, a norma dell' art. 18.

Esso proseguirà nelle sue funzioni fino a tutto il quinto anno dopo l' attivamento ed esercizio della totalità delle concessioni.

Allo spirare del quinto anno, sarà d' anno in anno rinnovato per un quinto, col voto dell' assemblea generale: fino al completo rinnovamento del primo consiglio, la sorte assegnerà l' ordine di uscita degli amministratori.

La rinnovazione avrà luogo in seguito per ordine d' anzianità.

Ciascun membro, uscendo, può essere rieletto.

ART. 20.

Il consiglio d' amministrazione nomina ogni anno, fra' suoi membri, un presidente e due vice-presidenti,

Digitized by Google

i quali possono venir sempre rieletti: uno de' vice-presidenti dovrà prendersi fra' membri residenti abitualmente negli Stati romani.

In caso di assenza del presidente e dei vice-presidenti, il consiglio nomina quello dei membri che deve compiere le funzioni di presidente.

ART. 21.

Il consiglio di amministrazione si aduna tanto in Parigi quanto in Roma ogni volta che lo richieda l'interesse della società, ed a senso di un regolamento che verrà emanato dal consiglio stesso.

Le risoluzioni vengono prese alla maggioranza assoluta de' membri presenti.

In caso di parità di voti, il voto del presidente dà la preponderanza.

Quattro amministratori almeno devono essere presenti o rappresentati, acciò le deliberazioni siano valevoli. In questo caso, perchè la decisione abbia valore, deve esser presa alla maggioranza di tre voti.

ART. 22.

Allorquando il consiglio di amministrazione tiene le sue sedute in Roma, gli amministratori in essa città non domiciliati, possono farsi rappresentare nelle adunanze di esso consiglio da persone munite di mandato di procura.

Allorquando il consiglio di amministrazione tiene le sue sedute in Parigi, gli amministratori dimoranti in Roma possono ugalmente farsi rappresentare nelle adunanze da chi abbiane mandato di procura.

Chiunque abbia tale mandato, dovrà essere proprietario di cinquanta azioni, che saranno depositate in

Digitized by Google

una delle casse della società. Il mandato di procura gli sarà conferito per un solo anno, ma si potrà rinnovare.

Niuno degli amministratori o procuratori può avere più di un voto nel consiglio di amministrazione.

ART. 23.

In Roma vi sarà sempre un nomitato di almeno cinque membri, presi dal consiglio di amministrazione, e le funzioni dei quali verranno determinate dal consiglio stesso.

Questi cinque membri si dovranno prendere fra gli amministratori domiciliati o residenti abitualmente negli stati romani.

ART. 24.

Le deliberazioni del consiglio di amministrzione sono contestate da processi verbali sottoscritti dal presidente e da due membri di quelli che presero parte alle deliberazioni; le copie o gli estratti de' processi verbali, per essere valevoli, devono essere firmati dal presidente, o da quello dei membri che ne esercita le funzioni, e da un membro, almeno, del consiglio di amministrazione.

ART. 25.

Il consiglio di amministrazione è investito de' più estesi poteri per l' amministrazione della società.

1. Approva ed autorizza i contratti d'ogni sorta.

2. Autorizza gli acquisti dei terreni o immobili necessari per la costruzione e l' esercizio della strada.

3. Formula i contratti riferibili ai rapporti da sta-

Digitized by Google

bilirsi con altre strade ferrate, o con qualunque altra impresa di trasporti per acqua o per terra.

4. Regola le provviste ed autorizza la compra di materiali, macchine ed altre oggetti occorrenti all'esercizio.

5. Conclude i contratti di compra e vendita ed i mercati d'ogni sorta, per la manutenzione ed esercizio della strada ferrata, e per ogni altra impresa, formante l'oggetto della società.

6. Regola l'impiego dei fondi di riserva, e determina il collocamento dei fondi disponibili.

7. Autorizza tutte le alienazioni di valori, rendite ed effetti appartenenti alla società.

8. Stabilisce e modifica tanto le tariffe, quanto il modo di percepirle; fa le transazioni ad esse relative, ed i regolamenti per l'organizzamento del servizio e per l'esercizio della strada, od altri stabilimenti.

9. Tratta, transige, fa compromessi su tutti gl'interessi della società.

10. Indirizza ai governi tutte le domande di prolungamenti o collegamenti di strade ferrate, di nuove concessioni, di scavi di miniere, di erezioni di fonderie, opificî ed altri stabilimenti, salvo la preventiva autorizzazione, o ratifica di tali domande per parte dell'assemblea generale.

11. Sottopone all'assemblea generale tutte le proposte di prestiti.

12. Sottopone ancora all'assemblea le proposte di prolungamento o collegamento, di fusione o contratti con altre società, di prolungamento o rinnovazione di concessione, alienazione od effetti di strada ferrata, di stabilimenti della società, terreni e fabbriche concesse: di modificazioni o aggiunte agli statuti, ed in ispecie dell'aumento del fondo sociale, e della continuazione della società.

Digitized by Google

13. Provvede al negoziato dei prestiti votati dall'assemblea generale.

Nondimeno il consiglio d'amministrazione non potrà risolvere definitivamente circa gli oggetti compresi nei §§ dal 7 al 13 inclusive, se non quindici giorni dopo aver chiesto il parere dei membri assenti, compreso in detti quindici giorni quello dell'impostatura. I membri assenti, in tal caso, hanno il diritto di emettere, ciascuno in iscritto, un voto individuale che, se sia pervenuto entro i quindici giorni stabiliti sopra, dovrà riguardarsi come se fosse stato emesso di viva voce nel seno del consiglio, o per mezzo di mandato di procura.

14. Stabilisce, dopo messa in esercizio la strada, le spese generali dell'amministrazione.

15. Autorizza tutte le ricupere, trasferimenti, trasporti, vendite, valori ed effetti spettanti alla società.

16. Rilascia tutte le quietanze, e quelle in ispecie dei prezzi degl'immobili.

17. Autorizza la rimozione d'ogni sequestro giuridico ed iscrizione ipotecaria: emette ogni rinunzia di privilegio e di azioni risolutorie, con pagamento, o senza.

18. Autorizza ogni azione giuridica, ogni sequestro di mobili e d'immobili, ogni compromesso e transazione.

19. Nomina e dimette tutti gli agenti ed impiegati: stabilisce le loro attribuzioni ed i loro soldi, concede ad essi qualunque gratificazione, ed in generale risolve su tutti gl'interessi che si collegano coll'amministrazione della società.

Art. 26.

I membri del consiglio di amministrazione, in ragione della loro gerenza, non contraggono alcun obbligo

Digitized by Google

personale o solidale, riferibile agl' impegni della società.

Eglino non rispondono se non dell' esecuzione del loro mandato.

ART. 27.

Il consiglio d'amministrazione può trasferire in tutto od in parte i suoi poteri in quelle persone che più gli piacciono, ma soltanto con un mandato speciale, e per un oggetto determinato.

Può anche delegare ad uno o più de' suoi membri tutti o parte de' poteri generali, per l' amministrazione degli affari sociali.

ART. 28.

I trasferimenti di rendite ed effetti pubblici appartenenti alla società, gli atti di compra, di vendita e di permuta di proprietà immobili della medesima: le quietanze, transazioni, i mercati e gli atti che obbligano la società, le ricevute e le girate delle tratte, come pure i mandati sulla banca, sul banchiere di essa e su tutti i depositarî di fondi debbono essere firmati da un amministratore, o da una persona designata dal consiglio, salvo un' espressa delegazione del medesimo ad un amministratore soltanto, od a qualsivoglia altra persona. In questo ultimo caso, il delegato dovrà essere munito di un mandato in forma legale, e registrato.

TITOLO V.

Assemblea generale degli azionisti.

ART. 29.

L' assemblea generale, regolarmente costituita, rappresenta la totalità degli azionisti.

*

Digitized by Google

ART. 30.

L'assemblea generale si compone di tutti gli azionisti possessori, per lo meno, di cinquanta azioni. Essa delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti, ed in tutti i casi nei quali i presenti statuti non vi si oppongano.

Niuno può rappresentare un azionista, se egli stesso non sia membro dell'assemblea generale; la forma del mandato di procura verrà determinata dal consiglio di amministrazione.

L'assemblea è regolarmente costituita allorquando gli azionisti rappresentano il ventesimo del fondo sociale.

ART. 31.

Nel caso in cui, in seguito d'una prima convocazione, gli azionisti presenti non adempiano le suespresse condizioni (Art. 30), imposte per la validità della deliberazione dell'assemblea generale, sarà questa aggiornata di pieno diritto; l'aggiornamento non potrà essere minore di trenta giorni. La seconda convocazione sarà fatta nel modo prescritto dall'Art. 32, ma l'intervallo fra l'avviso e la riunione viene ristretto a venti giorni. Le deliberazioni adottate dall'assemblea generale nella seconda riunione, non potranno riguardare se non gli oggetti posti all'ordine del giorno della prima.

Tali deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero degli azionisti presenti e delle azioni rappresentate.

ART. 32.

Le deliberazioni relative ai prestiti, alle modificazioni degli statuti o alle aggiunte da farvi; quelle rife-

Digitized by Google

ribili all' aumento del fondo sociale, mediante l'emissione di nuove azioni, al prolungamento, o alla dissoluzione della società prima del termine prefisso nell' Art. 5, non si possono prendere se non in un' adunanza generale, rappresentante almeno il quindicesimo del fondo sociale, e colla maggioranza di tre quarti de' membri presenti.

ART. 33.

Nel caso in cui, in seguito d' una prima convocazione, gli azionisti presenti non adempissero le condizioni volute dall' Art. 32 per la validità degli atti dell' assemblea generale, si procederà, con un mese d' intervallo, ad un' altra convocazione, conforme è detto nell' Art. 31.

Le deliberazioni dell' assemblea generale, radunata in forza di tale seconda convocazione, saranno valide, bene inteso che gli azionisti rappresentino il ventesimo del fondo sociale, colla maggioranza di tre quarti dei membri presenti.

ART. 34.

L' assemblea generale si riunisce ogni anno in Parigi entro il mese di maggio, a senso della convocazione ordinatane dal consiglio di amministrazione. Si riunisce anche straordinariamente, ogni volta che il suddetto consiglio ne conosca il vantaggio.

ART. 35.

Le convocazioni ordinarie e straordinarie son fatte per mezzo d' un avviso inserito, almeno un mese prima dell' epoca della riunione, in un giornale giudiziario di Parigi, ed in un giornale di Roma.

Digitized by Google

È in facoltà, senz' obbligo di sorta, del consiglio d'amministrazione di fare altre inserzioni simili, giudicandolo necessario.

Allorquando l'assemblea generale dev' essere chiamata a deliberare sugli oggetti indicati nell' Art. 32, gli avvisi di convocazione debbono farne menzione espressa.

Art. 36.

Per aver diritto d' intervenire all' assemblea generale, gli azionisti devono depositare i loro titoli presso la sede della società in Roma o in Parigi, nel luogo stabilito dal consiglio di amministrazione; e ciò dieci giorni prima dell' epoca assegnata per la convocazione di ciascuna assemblea.

Ad ogni depositante viene consegnata una poliza d'ammissione; questa è nominativa e personale.

I certificati del deposito menzionato nell' Art. 11 danno diritto, mediante il deposito di cinquanta azioni o più, di avere le polize di ammissione nell'adunanza generale, quante volte il deposito dei titoli siasi effettuato avanti l'epoca suaccennata.

Ogni poliza d'ammissione deve constatare il numero delle azioni depositate.

Art. 37.

L'assemblea generale è presieduta dal presidente o da uno de' vice-presidenti del consiglio di amministrazione, ed in mancanza di essi, dall' amministratore designato dal consiglio a supplirli.

Le funzioni di scrutinatori saranno esercitate da due dei maggiori azionisti presenti all' atto di apertura della seduta, se le abbiano accettate.

Digitized by Google

L'uffizio nomina il segretario.

ART. 38.

I voti dell'assemblea generale si contano, conforme è detto all'Art. 39.

Dieci membri possono domandare lo scrutinio.

In caso di parità, prepondera il voto del presidente.

ART. 39.

Cinquanta azioni danno diritto ad un voto: uno stesso azionista non può riunire, nel suo nome personale, più di dieci voti: come procuratore può avere anche venti voti.

ART. 40.

L'assemblea generale esamina i conti e gli approva, se bisogna.

Essa nomina gli amministratori in luogo di quelli, le funzioni de' quali sono terminate, o che si devono sostituire in conseguenza di dimissione, di morte, o di altra causa.

Contenendosi entro i limiti degli statuti, delibera su tutti gl' interessi della società.

Delibera circa le proposte che le vengono sottomesse, in esecuzione dell' Art. 25, e conferisce al consiglio d'amministrazione i necessarî poteri per eseguire le sue risoluzioni.

Digitized by Google

Art. 41.

Le deliberazioni prese dall' assemblea generale in conformità degli statuti, sono obbligatorie per tutti gli azionisti. Esse devono essere constatate da processi verbali firmati dai membri dell' uffizio, o almeno dalla maggioranza di essi.

Gli estratti dei detti processi verbali, da doversi produrre in tribunale, vengono legalizzati dal presidente del consiglio di amministrazione, o da chi ne fa le veci.

Art. 42.

Alla minuta d' ogni processo verbale va annesso un foglio di presenza, per constatare il numero de' membri intervenuti all'assemblea, e quello delle azioni da essi rappresentate, come pure dei mandati di procura.

Il detto foglio dev' essere firmato da ogni azionista allorchè entra nella seduta.

TITOLO VI.

Conti annuali. - Interessi. - Dividendi. - Fondi di riserva. - Ammortizzazione.

Art. 43.

In tutta la durata della costruzione delle differenti sezioni della strada, o di qualunque altro nuovo stabilimento, e fino al punto in cui siano poste in esercizio, si potrà prelevare in ogni anno sul capitale, per essere riunito ai prodotti netti dell' esercizio delle parti

Digitized by Google

o degli stabilimenti attivati, 5 per cento per corrispondere gl' interessi del capitale versato sulle azioni; e si preleverà ancora la somma occorrente per sovvenire agl' interessi delle obbligazioni, salvo sempre il diritto di ripetere la garanzia d'interessi tal quale fu accordata dal Governo Pontificio nell'atto di concessione.

Art. 44.

Il bilancio sarà fatto pel 31 dicembre di ogni anno, e sottoposto all' assemblea generale assieme ai conti relativi ed ai documenti giustificativi.

Dal prodotto netto, dopo l' attivazione dell' intera linea, e dedotti gli oneri e le spese di manutenzione e di esercizio, si preleverà:

1. La somma occorrente alla corrisposta degl' interessi, e dell'ammortizzazione dei prestiti contratti dalla società;

2. Quella occorrente per corrispondere gl' interessi agli azionisti, in ragione del 6 per cento;

3. Quella occorrente all'ammortizzazione del capitale sociale.

La somma che rimane disponibile, dopo tali prelevamenti costituirà il sopravanzo de' prodotti netti annuali.

Questo sopravanzo, dedottane la somma da ritenersi per riserva, e quella indicata all' Art. 45, verrà ripartito nel seguente modo:

85 per cento a beneficio delle azioni ammortizzate, o non ammortizzate: le azioni ammortizzate essendo rappresentate da *cuponi* di godimento, la cui forma sarà determinata dal consiglio d' amministrazione della società.

Digitized by Google

7½ per cento a benefizio degli amministratori.

7½ per cento a benefizio dei fondatori, i quali sono comparsi al presente atto, e nelle proporzioni fra loro stabilite.

Il consiglio d' amministrazione, dopo l' attivamento della strada, stabilirà le epoche de' pagamenti degl' interessi e dividendi.

ART. 45.

Soddisfatti gli oneri, come è detto nel precedente Articolo, si preleverà dal sopravanzo de' prodotti annuali una somma destinata a servir di riserva per le spese impreviste: tale riserva non potrà essere inferiore ad un 5 per 100 di detto sopravanzo de' prodotti annui.

Allorchè tal somma ritenuta raggiunga il ventesimo del capitale sociale, il detto prelevamento si potrà diminuire o sospendere, salvo il riporlo in corso appena il fondo di riserva sia divenuto inferiore del ridetto ventesimo.

ART. 46.

Se accadesse che nel corso d'uno o più anni, i prodotti netti dell' impresa non bastassero ad assicurare il rimborso di un numero di azioni ammortizzate, la somma occorrente al compimento del fondo di ammortizzazione verrà preso dalla riserva, e mancando questa, dai primi prodotti netti dei successivi anni, in preferenza ed anteriorità d' ogni distribuzione di dividendo agli azionisti.

Digitized by Google

Art. 47.

L'ammortizzazione delle azioni comincerà il 1 gennaio 1880, e vi si provvederà per mezzo di un assegno proporzionato al capitale nominale, e coll' interesse delle azioni successivamente rimborsate.

L' indicazione delle azioni da ammortizzare si compirà per mezzo di estrazione a sorte che si farà publicamente nella seduta dell' assemblea generale degli azionisti, colle norme e condizioni che verranno determinate dal consiglio di amministrazione.

I proprietarî delle azioni designate dall' estrazione a sorte pel rimborso, riceveranno in contante il capitale delle loro azioni effettivamente sborsato, cogl' interessi e dividendi fino al giorno assegnato al rimborso, ed in cambio delle loro azioni primitive, azioni speciali al portatore, o *cuponi di godimento*.

Queste azioni daranno diritto ad una proporzional parte nella divisione degli utili ricordati all'Art. 44.

I portatori di tali azioni di godimento conserveranno d'altronde i diritti medesimi dei portatori di azioni non ammortizzate, eccetto l'interesse al 6 per cento sul capitale rimborsato delle loro azioni, al quale non avranno più diritto.

I numeri delle azioni designate dalla sorte per essere rimborsate saranno pubblicati nei giornali di annunzi legali di Parigi e di Roma.

Il rimborso del capitale di esse azioni avrà effetto in Parigi nella sede della società, o in Roma, cominciando dal 1 gennaio dell'anno seguente.

Digitized by Google

ART. 48.

Il pagamento degl' interessi e dividendi ha luogo per semestre in Parigi ed in Roma, nei luoghi ed al tempo prescritto dal consiglio d' amministrazione. Tali pagamenti si faranno in moneta francese o romana.

Tutti gli interessi e dividendi che non saranno stati riscossi allo spirare di cinque anni, dal giorno in cui fu aperto il pagamento, rimarranno a profitto della società.

TITOLO VII.

Disposizioni generali. - Modificazioni degli statuti. - Liquidazione.

ART. 49.

Se l'esperienza facesse conoscere che convenga arrecare alcun cambiamento od aggiunta ai presenti statuti, l'assemblea è autorizzata a provvedervi nel modo sopraindicato.

Le deliberazioni in proposito non saranno eseguibili se non dopo l' approvazione del Governo Pontificio, se la natura delle modificazioni lo renda necessario.

Ogni potere viene anticipatamente conferito al consiglio di amministrazione, deliberante colla maggioranza di due terzi dei suoi membri presenti in un'adunanza all' uopo convocata, per approvare i cambiamenti che il Governo stimasse necessario apportare alle risoluzioni votate dall' Assemblea generale.

Digitized by Google

ART. 50.

Sciogliendosi la Società, l'assemblea generale verrà immediatamente convocata dal consiglio di amministrazione e risolverà, dietro sua proposta, del modo della liquidazione da effettuarsi.

TITOLO VIII.

Contestazioni.

ART. 51.

Tutte le questioni che potessero sorgere fra i soci o azionisti, circa l'esecuzione dei presenti Statuti, saranno giudicate in Roma dai tribunali competenti.

Le questioni riguardanti l'interesse generale e collettivo della Società non possono essere rivolte nè contro il Consiglio di amministrazione nè contro uno de' suoi membri, se non in nome del complesso degli azionisti, ed in forza di deliberazione dell'assemblea generale.

Ogni azionista che voglia provocare una questione di tal natura deve darne partecipazione, almeno venticinque giorni prima della prossima assemblea generale, al consiglio d'amministrazione, il quale è in obbligo d'inserire la proposta nell' ordine del giorno di quell' adunanza.

Se la proposta viene rigettata dall'assemblea, niun azionista può riaffacciarla in giudizio per suo interesse particolare: se è accolta, l'assemblea nomina uno o più commissarî per proseguire il corso della questione.

Le intimazioni derivanti dalla procedura non possono essere dirette se non ai commissarî, ed in verun

Digitized by Google

caso esse non devono esserlo personalmente agli azionisti. La sede della Società in Roma sarà il suo domicilio legale, ed in Parigi al luogo assegnato dal consiglio di amministrazione: ogni intimazione ivi dovrà esser fatta.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google